



4.10.90.02

1° gennaio 2024

Ordinanza municipale concernente il controllo degli impianti a combustione alimentati con olio^{EL} o gas e potenza termica pari od inferiore ad 1 MW e legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) dell'11 aprile 1889;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), del 16 dicembre 1985;
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- la Legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994;
- il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 15 marzo 2023;
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione degli impianti alimentati con olio o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW e legna con $P_t \leq 70$ kW del 22 agosto 2019 (DirCC);
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;
- la Direttiva antincendio – Impianti termotecnici (DA 24-15) edita dall'AICAA (VKF);
- la Legge sulla protezione antincendio (LPA) del 14 dicembre 2022;
- il Regolamento sulla protezione antincendio (RPA) del 6 dicembre 2023,

emana

le seguenti disposizioni concernenti il controllo periodico degli impianti di combustione ad uso domestico o industriale.

Art. 1 – Principio

1. Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio^{EL} (extra leggero), gas e legna (art. 13 OIAt).
2. La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio^{EL} o gas ≤ 1 MW e legna ≤ 70 kW esistenti sul territorio comunale, in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.
3. Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni e di tassa comunale da riversare al Comune per le sue prestazioni. L'ammontare della tassa cantonale è definito nell'art. 13 del Tariffario per le prestazioni in materia ambientale, mentre l'ammontare della tassa comunale è definito nella presente Ordinanza.
4. I controlli di impianti alimentati con olio^{EL} o gas ≤ 1 MW e legna ≤ 70 kW possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) del Dipartimento del Territorio.

Art. 2 – Ciclo dei controlli ed avviso d'inizio dei controlli

1. I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone, essi comprendono due stagioni di riscaldamento (a partire dal 1° ottobre di un anno al 30 settembre di 2 anni successivi) e quindi non corrispondono a due anni civili.
Il loro rispetto deve essere ossequiato da parte di tutti gli enti, sia pubblici che privati.
2. Nel corso di ogni ciclo di misura tutti gli impianti soggetti a controllo periodico devono essere misurati, con questo sistema operativo la scadenza tra i controlli ufficiali è mediamente di 2 anni, ma sono possibili abbreviazioni o prolungamenti delle scadenze tra un controllo e l'altro.
Non tutti gli impianti hanno la periodicità di misura ogni 2 anni, ma a seconda del tipo di impianto l'OIAt o il diritto cantonale prevedono anche dei termini di controllo ogni 4 anni, rispettivamente ogni 6 anni: i punti che seguono ne dettagliano l'applicazione.
3. Per gli impianti che funzionano più di 50 (OIAt – allegato 2) o 100 (OIAt – allegato 3) ore l'anno alimentati a olio, i motori stazionari e gli impianti industriali (categoria 5), rispettivamente gli impianti a gas che non ricadono nella casistica seguente (punto 4.), il ciclo di misura avviene ogni 2 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 1 anno fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato una volta ogni 2 stagioni di riscaldamento.
4. Per gli impianti domestici alimentati a gas che funzionano più di 100 ore l'anno e rispettano tutti i valori limite, quelli alimentati a olio che dall'esito della misurazione sono considerati "Eco-impianti" (art. 6 cpv. 2 DirCC) e gli impianti a legna (categoria 6), il ciclo di misura avviene ogni 4 anni: il controllore deve comunque fare in modo che

l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 3 anni fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 4 stagioni di riscaldamento.

5. Per gli impianti d'emergenza che funzionano meno di 50 ore l'anno, segnatamente i gruppi elettrogeni diesel, il ciclo di misura avviene ogni 6 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 4 anni fermo restando che l'impianto sarà controllato mediamente 1 volta ogni 6 stagioni di riscaldamento.
6. Le prime misurazioni di messa in esercizio, i controlli su reclamo e i controlli supplementari sono indipendenti dalla misurazione periodica: per la prima misurazione (collaudo) vale quanto statuito dall'art. 13 cpv. 2 OIAI; i controlli su reclamo vengono effettuati su segnalazione di terzi e il costo è a carico della parte soccombente; i controlli supplementari si effettuano quando l'impianto viene contestato o non rispetta il termine di risanamento imposto. Eventuali controlli per sondaggio possono essere effettuati su disposizione delle Autorità competenti (Comuni e Cantone) senza costi a carico del proprietario.
7. I proprietari o detentori degli impianti riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale (in seguito controllore) designato dal Comune.

Art. 3 – Obblighi del proprietario

1. Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).
2. Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti a combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, regolati e/o puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi.
La periodicità degli interventi è disciplinata dall'Allegato 1 e 2 del *Regolamento sulla protezione antincendio (RPA)*.
3. Il proprietario dell'impianto deve in particolare:
 - a. **Art. 46 LPAmb** – Obbligo d'informare il controllore incaricato
"1 Ognuno è tenuto a fornire alle Autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini";
 - b. **Art. 14 OIAI** – Permettere l'esecuzione delle misurazioni
"3 Il titolare dell'impianto da controllare deve, su istruzioni dell'autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili";
 - c. **Art. 6 cpv. 3 ROIAt** – Annunciare gli impianti
"b) Notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti".

Art. 4 – Controllore incaricato

1. Il controllore ufficiale designato dal Comune per questi controlli viene scelto dal Municipio tramite una regolare procedura LCPubb, giusta l'art. 11 cpv. 1 DirCC, la delibera o il rinnovo viene pubblicato sull'albo comunale e sul sito del Comune.
2. Il controllore valuta globalmente lo stato degli impianti, dei suoi aggregati e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a), 5 cpv. 2 lett. a) e b) ROIAt secondo la lista di controllo MT2 "Esecuzione dei controlli ufficiali" edita dalla Commissione per il controllo della qualità (QSK-FK), attenendosi diligentemente alla DirCC. Lui stesso decide i provvedimenti necessari tramite la stesura di un rapporto che descrive l'esito del controllo, informandone il proprietario o gestore dell'impianto.
3. Privacy e neutralità: il controllore incaricato non può svolgere sul territorio giurisdizionale a lui assegnato altre attività commerciali direttamente o tramite ditte a lui riconducibili con attività affini (vendita, installazione o manutenzione di impianti) che causerebbero conflitti d'interesse. Esso garantisce la privacy e non può subappaltare a terzi l'incarico.

Art. 5 – Doveri e compiti del controllore incaricato

1. Al controllore incaricato competono: l'apparecchio di misura (Messgeräte o Computer di misura) dei gas combustibili come da cifre 2.1 e 2.3 delle Raccomandazioni per la misurazione delle emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio extra leggero, gas o legna (RMis) edizione 2018.
2. A lui incombono l'esecuzione tecnica e quella amministrativa compreso il piano di lavoro, l'invio degli avvisi di controllo ai proprietari, i controlli stessi e ogni altra occorrenza prevista nel rispetto delle direttive cantonali.
3. È tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.
4. Trasmette mensilmente la situazione relativa ai controlli effettuati, perlomeno durante il periodo di controllo nel Comune, dei dati tramite l'applicativo ConComDat alla SPAAS e all'Ufficio comunale preposto se richiesto.
5. Trasmette inoltre i dati relativi alla fatturazione, tramite l'applicativo ConComDat all'Amministrazione comunale, su indicazioni della stessa, la quale sarà curata dai servizi comunali che a loro volta ritorneranno al controllore il file da riprendere nel ConComDat per aggiornare la situazione del fatturato.
6. In generale il controllore incaricato è tenuto a svolgere le sue mansioni nel rispetto della legislazione in materia vigente attenendosi alle Direttive per i controlli della combustione (DirCC) emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS).

Art. 6 – Categorie di impianti

- a) **Categoria 1** – Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio o gas:
- bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
 - bruciatore a gas atmosferico;
 - bruciatore a gas ad aria soffiata;
 - bruciatore a olio ad aria soffiata.
- b) **Categoria 2** – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio o gas:
- bruciatore a gas atmosferico;
 - bruciatore a gas ad aria soffiata;
 - bruciatore a olio ad aria soffiata.
- c) **Categoria 3** – Impianti a 2 stadi di potenza, o con potenza modulante e 2 combustibili:
- bruciatore a olio o gas a 2 stadi;
 - bruciatore a olio o gas modulante.
- d) **Categoria 4** – Motori stazionari:
- impianti ibridi e di cogenerazione a gas;
 - gruppi elettrogeni e compressori diesel.
- e) **Categoria 5** – Impianti art. 5 lett. c) + f) DirCC:
- impianti in vena d'aria;
 - impianti radianti e impianti speciali.
- f) **Categoria 6** – Impianti a legna ≤ 70 kW:
- impianti alimentati a pellet / cippato / legna, carica automatica con circuito idraulico;
 - impianti alimentati a legna / mattonelle / carbone, carica manuale con circuito idraulico;
 - i forni pane/pizza a legna/pellet a uso professionale (forni industriali);
 - le stufe ad accumulazione e gli impianti costruiti sul posto (impianti individuali).

Art. 7 – Tasse per il controllo periodico

1. Le tasse per il collaudo ed il controllo periodico sono definite come segue:

a) Impianti di categoria 1 (tassa cantonale di Fr. 10.00 compresa):	Fr. 101.90
b) Impianti di categoria 2 (tassa cantonale di Fr. 10.00 compresa):	Fr. 127.85
c) Impianti di categoria 3 (tassa cantonale di Fr. 10.00 compresa):	Fr. 161.05
d) Impianti di categoria 4 (tassa cantonale di Fr. 10.00 compresa):	Fr. 127.85
e) Impianti di categoria 5 (tassa cantonale di Fr. 10.00 compresa):	Fr. 127.85
f) Impianti di categoria 6 (tassa cantonale di Fr. 10.00 compresa):	Fr. 223.50

* Le tasse di cui al punto 1 si compongono della prestazione erogata da parte del controllore della combustione, della tassa comunale, entrambe IVA compresa e della tassa cantonale che è esente dall'IVA.

Per la registrazione dei dati della regolazione (inserimento nel ConComDat) di una misurazione non ufficiale: Fr. 21.60

Per la verifica di conformità dell'impianto durante la prima misura, compresa la verifica del rispetto delle norme armonizzate DA-RAItCam, la verifica della conformità della canna fumaria, la verifica dell'apporto aria comburente e ventilazione del locale dov'è situato l'impianto e la verifica della conformità degli impianti nel loro complesso: Fr. 54.30

2. Le tasse per condizioni particolari sono definite come segue:

a) a partire dal 2° spostamento dell'appuntamento, supplemento:	Fr. 54.05
b) multa / indennità per appuntamenti mancati:	Fr. 54.05

Art. 8 – Tasse per altri controlli

1. In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tasse definite all'art. 7 di cui sopra, come meglio descritto all'art. 10 cpv. 4 DirCC.

2. Per gli impianti risultati non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni. Sulla base dell'attendibilità di quanto dichiarato, il controllore decide se effettuare un controllo supplementare o se accettare la misura di regolazione.

Tassa per la registrazione nel ConComDat: Fr. 26.75

3. Richiamo e registrazione certificato comprovante la pulizia dello spazzacamino (RPA).

Tassa per la registrazione del rapporto spazzacamino unica: Fr. 26.75

4. Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un sollecito di regolazione.

Tassa unica di sollecito: Fr. 54.30

5. Per gli impianti riscontrati non conformi nel loro complesso e/o le rispettive condizioni di esercizio (art. 4 cpv. 2), il controllore/il tecnico del Dicastero Ambiente e Servizi urbani ordina i provvedimenti necessari e dopo 30-60 giorni provvede con una verifica per constatarne la conformità.

Tassa unica per il controllo di verifica: Fr. 54.30

6. Per gli impianti che funzionano meno di 100 ore l'anno e muniti di contatore non manipolabile, vengono periodicamente registrate le ore di funzionamento trasmesse su richiesta del controllore incaricato.

Tassa per la registrazione delle ore di funzionamento nel ConComDat: Fr. 21.60

Art. 9 – Tasse per prestazioni particolari

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 DirCC. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse all'applicazione della legge in materia, saranno prelevate le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb):

- | | |
|--------------------------------------------------|------------|
| a) Diffida per la mancata regolazione: | Fr. 54.05 |
| b) Diffida per il mancato risanamento: | Fr. 216.20 |
| c) Ordine di messa fuori esercizio forzata: | Fr. 216.20 |
| d) Messa fuori esercizio forzata (MFEF): | Fr. 324.30 |
| e) Mancata presenza durante la MFEF: | Fr. 162.15 |
| f) Altre prestazioni → (tariffa oraria a regia): | Fr. 107.00 |
| g) Solleciti scritti in forma raccomandata: | Fr. 21.60 |
| h) Mancata notifica nuovo impianto: | Fr. 162.15 |

Art. 10 – Debitore

1. Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare/controllato o dal detentore dello stesso.
2. Richiamato l'art. 1 cpv. 3 della presente Ordinanza, la fattura viene notificata al debitore per il tramite del servizio delegato. La stessa può essere impugnata con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.
3. La decisione sull'ammontare della fattura cresciuta in giudicato, è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della LEF.

Art. 11 – Termini e rimedi giuridici

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione. Eventuali ricorsi non saranno muniti dell'effetto sospensivo.

Art. 12 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2024, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC, ed abroga le precedenti disposizioni del 1° ottobre 2023.

Adottata con risoluzione municipale n. 7209 del 24 ottobre 2023.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 26 ottobre 2023 al 26 novembre 2023.

Il Municipio

Modifiche richiamo leggi, art. 1 cpv. 3, art. 2 cpv. 3, 4, 7 e 8 (stralcio), art. 3 cpv. 2 e cpv. 3 lett. c, art. 4 cpv. 1, 2 e 3 (spostato), art. 5 cpv. 1, art. 7 cpv. 1, art. 8 cpv. 2, 3 e 5, art. 10 (stralcio) e nuova numerazione da art. 10 approvate con RM n. 8097 del 5 marzo 2024, entrano in vigore retroattivamente con effetto 1° gennaio 2024, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dall'8 marzo 2024 al 22 aprile 2024.